

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il 70° anniversario della costituzione dell'Aeronautica militare, le monete da L. 200 di serie ordinaria - millesimo 1993, hanno le seguenti caratteristiche artistiche:

sul dritto: testa muliebre; in circolo leggenda «REPUBBLICA ITALIANA» e un punto; in basso, lungo il bordo, «M VALLUCCI»;

sul rovescio: stemma dell'Aeronautica militare italiana sormontato dall'aquila turrata; a sinistra «1993» e «R», più in basso «ZANELLI INV GROSSI INC»; in giro leggenda «70° AERONAUTICA MILITARE 1923-1993» e tra due stelle «L 200».

Art. 2.

È approvato il tipo della moneta suddetta conforme alle descrizioni artistiche di cui al precedente art. 1 ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Art. 3.

Le monete da L. 200 di cui agli articoli precedenti avranno corso legale dal 15 marzo 1993.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale, per le monete da L. 200 viene elevato a L. 500.000.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 1° febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1993
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 55


ALLEGATO

Dritto



93A1546

Rovescio



**MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

DECRETO 26 febbraio 1993.

Determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori dei consorzi agrari provinciali ed interprovinciali.

**IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza sui consorzi agrari;

Visti gli articoli 198 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1987 del Ministero di grazia e giustizia sulla determinazione dei compensi spettanti ai curatori di fallimenti;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 12 giugno 1992 con il quale viene recepito il decreto ministeriale 28 gennaio 1992, emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese da corrispondere ai commissari liquidatori degli enti cooperativi;

Considerato che sino all'emanazione del citato decreto 28 maggio 1992 veniva applicato in via analogica e parziale il decreto ministeriale 17 aprile 1987 del Ministero di grazia e giustizia;

Constatato che il recepimento del summenzionato decreto ministeriale 28 gennaio 1992 comporta una eccessiva onerosità per i consorzi agrari, vista anche la natura mutualistica dei consorzi stessi;

Decreta:

Art. 1.

Compenso al commissario liquidatore

1. Il compenso ai commissari liquidatori dei consorzi agrari è liquidato tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, non superiore alle misure seguenti:

dal 10% al 12% quando l'attivo non superi i 20 milioni di lire;

dall'8% al 10% sulle somme eccedenti i 20 milioni fino a 30 milioni di lire;

dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 30 milioni fino a 50 milioni di lire;

dal 6% al 7% sulle somme eccedenti i 50 milioni fino a 100 milioni di lire;

dal 5% al 6% sulle somme eccedenti i 100 milioni fino a 500 milioni di lire;

dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 500 milioni fino a 1.000 milioni di lire;

il 2% sulle somme eccedenti i 1.000 milioni fino a 3.000 milioni di lire;

l'1% sulle somme che superano i 3.000 milioni di lire.

2. Al liquidatore deve essere inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo, un compenso supplementare dallo 0,15% allo 0,75% sui primi 100 milioni e dallo 0,05% allo 0,37% sulle somme eccedenti tale cifra.

Art. 2.

*Cessazione anticipata dell'incarico
di commissario liquidatore*

1. Qualora il liquidatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato con i criteri indicati nell'articolo precedente, tenuto conto dell'opera prestata.